

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 8

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

- **VISTO** il D.M. 14616 in data 04/08/2005, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto alla nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- **PRESO ATTO** che con il suddetto Decreto il Commissario è stato preposto alla gestione della stessa Autorità, con affidamento dell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicati dalla Legge 84/94 e successive modificazioni;
- **CONSIDERATO** che questa Autorità Portuale ha affidato all'Impresa Biagi Pierino S.r.l. di Livorno i lavori di rifacimento della pavimentazione della via Michelangelo, nel tratto compreso tra il "Cantiere Romoli" ed il bar "La Palma";
- **DATO ATTO** che i suddetti lavori avranno inizio in data 18 aprile 2006 ed avranno una durata presunta di circa 40 giorni;
- **RITENUTO** necessario emanare disposizioni atte a consentire l'esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione stradale durante lo svolgimento degli stessi;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 2/99 con la quale sono state emanate nuove disposizioni per la circolazione viaria nel Porto di Livorno;
- **VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 84/94;

ORDINA

Art. 1) Dalle ore 06.00 del giorno 18 aprile 2006 fino alla conclusione dei lavori stradali di cui in premessa, la cui durata è prevista in circa 40 giorni, è istituito il divieto di fermata su ambo i lati della via Michelangelo, nel tratto compreso tra il "Cantiere Romoli" ed il bar "La Palma".

Art. 2) Nel tratto di strada di cui all'articolo 1 e per il periodo ivi indicato è istituito il senso unico alternato, per effetto del restringimento della carreggiata necessario per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Art. 3) E' fatto obbligo all'impresa Biagi Pierino S.r.l. di Livorno, esecutrice dei lavori, di osservare le seguenti disposizioni:

a) installare la segnaletica stradale verticale, in conformità al vigente codice della strada, per segnalare i lavori in corso e l'istituzione del divieto di fermata di cui all'art. 1;

b) installare la segnaletica diurna e notturna, in conformità al vigente codice della strada, per l'istituzione del senso unico alternato di cui all'art. 2;

- c) regolamentare il senso unico alternato da parte di movieri, muniti di bandiere di colore rosso ed apparecchi radio di comunicazione, o a mezzo di apparecchi semaforici;
- d) delimitare opportunamente la parte della carreggiata interessata dai lavori.

Art. 4) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 5) I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e più grave reato, ai sensi dell'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada.

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ



Livorno, li - 7 APR. 2006

